

Una nota del Consiglio notarile di Milano per le attività da indicare nei documenti degli aspiranti Ets

L'interesse generale negli Statuti

PAOLO ALESSANDRO PESTICCIO

Con una nota del 19 gennaio 2021, il Consiglio Notarile di Milano si è espresso con una propria interpretazione in merito alle modalità attraverso le quali debbano essere indicate le attività di interesse generale (di seguito AIG) negli statuti dei novelli aspiranti Enti del terzo Settore (di seguito ETS). Il presente approfondimento intende ripercorrere quanto segnalato dal Consiglio Notarile per proporre talune più ampie considerazioni sugli aspetti legati alle AIG che risultano elemento essenziale della stessa qualificazione di ETS.

La massima del Consiglio notarile di Milano. «Non è necessario che l'atto costitutivo (e lo statuto) di un ETS riporti l'esatta e letterale menzione delle attività così come esse sono descritte all'art. 5 del Codice del Terzo Settore (di seguito CTS), potendo la formula lessicale scelta nella redazione dell'oggetto sociale discostarsi da quella legislativa, purché sia ad essa concettualmente riconducibile. Inoltre, giacché nessun limite pone il CTS al riguardo, l'ente può scegliere di indicare nel suo atto costitutivo (e/o nello statuto) solo alcune delle attività elencate all'interno di una delle lettere nelle quali si divide l'art. 5 CTS o indicare congiuntamente attività descritte all'interno di lettere diverse».

Il Consiglio nel motivare la massima evidenzia che:

– è tassativo l'esercizio di una o più AIG, ove l'ente voglia configurarsi quale ETS;

– l'indicazione delle AIG che l'ente intende svolgere deve essere contenuta nell'atto di costituzione/statuto e la valutazione che tali attività siano tra quelle considerate dalla legge come di "interesse generale" è compito che attiene al Notaio, per gli enti che aspirino ad ottenere la personalità giuridica nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito RUNTS) o, avendola già ottenuta ai sensi del DPR n. 361/2000, debbano adeguare lo statuto alle disposizioni del CTS;

– l'individuazione statutaria delle AIG ha lo scopo, da un lato, di limitare l'azione degli amministratori ad esse nel contesto delle finalità di interesse generale perseguite dall'ente e, dall'altro, di far conoscere a coloro che intendano aderire all'ente o che intendano finanziarlo ciò che esso si propone di fare, potendosi in tal modo verificare la conformità di quanto svolto a quanto dichiarato;

– la disposizione di legge (art. 5 CTS) non impone di indicare le AIG riproducendo l'esatto

contenuto di una o più delle lettere che ad esse si riferiscono e, pertanto, la formulazione può discostarsi da quella legislativa, purché possa essere ricondotta alle singole AIG previste nella disposizione;

– l'atto costitutivo/statuto potrà, pertanto, "ulteriormente specificare l'attività che l'ente intende svolgere, rispetto a quella descritta in una determinata lettera dell'art. 5, limitandone l'ambito oppure illustrandola nel dettaglio o, ancora, fornendo esempi di come essa sarà esercitata. Inoltre l'ente potrà «*descrivere l'oggetto sociale riferendosi congiuntamente ad attività contenute in diverse lettere dell'art. 5 CTS*» non potendosi imporre ad esso di inserire nell'oggetto sociale attività che non intenda svolgere.

La legge, la prassi ed alcune



riflessioni. Partendo dall'interessante massima notarile, si ritiene opportuno ricostruire, sia legislativamente che attraverso la prassi ministeriale, gli aspetti fondamentali che regolano l'individuazione delle AIG ed il loro inserimento nell'atto costitutivo/statuto dell'ETS.

L'articolo 5 CTS fornisce preziose indicazioni, evidenziando che l'ETS (ad eccezione delle imprese sociali regolate nel D.Lgs. n. 112/2017) deve avere quale oggetto esclusivo o principale una o più attività di interesse generale da svolgersi nel rispetto della normativa specifica di riferimento.

Ne deriva, a parere di chi scrive, che gli aspetti fondamentali cui porre attenzione in tale specifico contesto sono due, il primo di tipo "formale" e il secondo di tipo "sostanziale".

Il primo aspetto è legato alle modalità formali di inserimento nello statuto delle AIG, aspetto di cui si occupa anche la massima notarile in commento.

A tal proposito, la disposizione di legge, in effetti, non impone che le AIG scelte dall'ente ed inserite nel suo statuto riproducano fedelmente la dizione utilizzata nella legge per ciascuna attività, fermo restando che l'articolo 21 del CTS laconicamente richiede che nell'atto costitutivo/statuto sia indicata "l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale". Il riferimento è tuttavia, anche in questo caso, troppo generico per poter ritenere che vi sia un obbligo di inserimento "letterale" delle AIG così come riportate nell'articolo 5.

La prassi ministeriale sembrerebbe, invece, aver dato l'impressione di una maggiore rigidità in tale contesto. La Circolare n. 20/2018, dopo aver evidenziato che «*l'indicazione delle AIG da svolgersi da parte dell'ente costituisce contenuto ob-*

nei confronti dei terzi o il diritto degli associati (anche futuri) di aderire ad una compagine di cui siano chiaramente individuate (e ragionevolmente collegate tra loro) attività e finalità».

A ben vedere sembrerebbe che anche la prassi ministeriale, seppur più orientata verso un'individuazione formale delle AIG, non introduca un rigido formalismo in merito al richiamo delle stesse negli statuti, fermo restando il rispetto dei principi di "chiarezza" e "trasparenza" che permettano la concreta individuazione di tali attività in statuto, ai fini di una necessaria verifica di coerenza tra quanto dichiarato ed effettivamente posto in essere dall'ente.

Il secondo aspetto sul quale si intende porre attenzione, travalica l'analisi contenuta nella massima notarile ma ad essa si lega inscindibilmente e riguar-

La corretta scelta delle AIG, tuttavia, non potrà che avvenire attraverso lo studio, l'analisi e la comprensione delle normative che regolano le attività prescelte tenendo, altresì, presente che la ricognizione dovrà, a parere di chi scrive, essere svolta attingendo alle fonti normative che regolano le stesse AIG (legislazione nazionale, regionale europea, prassi etc.). Solo tale analisi normativa, che dovrà accompagnare l'inquadramento delle attività concrete dell'ente, potrà garantire che il giudizio di riconducibilità delle stesse al/ai settore/i di AIG dichiarato/i sia avvenuta sulla scorta di elementi oggettivi desunti dalle disposizioni legislative. Tale approccio imparziale sarà in grado di evidenziare in modo oggettivo l'effettiva riconducibilità delle attività concrete alle differenti AIG, evitando all'ente di porre in essere scelte arbitrarie e, tardivamente, fallaci.

Conclusioni. L'analisi operata prendendo spunto dalla massima notarile richiamata permette di concludere evidenziando due ulteriori aspetti.

Il primo aspetto riguarda proprio quanto esposto nella massima notarile che, seppur si condivide pienamente, ci si auspica possa avere un riscontro anche in una nota del Ministero competente. Ciò in quanto non si può dimenticare l'eccessivo formalismo che ha accompagnato gli statuti delle ONLUS e che, non di rado, ha dato luogo a cancellazioni dall'Anagrafe ONLUS (o a momenti di forte tensione) anche per la non corretta riproduzione in statuto dei tassativi settori elencati nell'articolo 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

In memoria di ciò, sarebbe utile ed opportuna una nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che avallasse quanto coerentemente evidenziato nella massima notarile e, dunque, la possibilità di richiamare in statuto "solo alcune delle attività elencate all'interno di una delle singole lettere in cui si divide l'art. 5 CTS" ed anche la possibilità di descrivere l'oggetto sociale "riferendosi congiuntamente ad attività contenute in diverse lettere dell'art. 5 CTS".

Il secondo aspetto attiene all'importanza dell'analisi normativa che dovrebbe sempre accompagnare l'attività di verifica sull'aderenza delle attività concretamente svolte dell'ente alla/e AIG scelta/e, in quanto l'individuazione della linea di demarcazione tra ciò che è o meno AIG non è presidio dell'ente né del soggetto deputato a vigilarlo ma solo dell'ordinamento giuridico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA